

Disposizioni attuative del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

Il 4 luglio 2012 è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il regolamento (UE) n. 648/2012 relativo agli strumenti derivati OTC, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni (c.d. EMIR – European Market Infrastructure Regulation).

Il regolamento EMIR introduce un obbligo di comunicazione dei contratti derivati conclusi a repertori di dati sulle negoziazioni (trade repositories), cioè centrali di dati soggette a registrazione e vigilanza da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM o ESMA - European Securities and Markets Authority), che sono tenute a pubblicare le posizioni aggregate per classi di derivati. L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i contratti derivati, sia quelli negoziati sui mercati regolamentati, che hanno caratteristiche standardizzate e definite dal gestore del mercato su cui vengono negoziati, concernenti l'attività sottostante, la durata, il taglio minimo di negoziazione, le modalità di liquidazione, ecc., sia i cosiddetti derivati over-the-counter (OTC), che sono invece negoziati bilateralmente, direttamente tra le due parti, fuori dai mercati regolamentati; in cui i contraenti possono liberamente stabilire tutte le caratteristiche dello strumento.

Tale obbligo è finalizzato ad accrescere la trasparenza del mercato dei derivati, la cui opacità ha impedito alle autorità di conoscere l'esposizione degli intermediari e, conseguentemente, di avere un quadro completo sulla distribuzione dei rischi all'interno del sistema finanziario.

Allo scopo di arginare le conseguenze sistemiche di un possibile contagio dovuto all'insolvenza di operatori in derivati OTC che non attenuino sufficientemente il rischio di credito di controparte, il regolamento EMIR introduce, inoltre, un obbligo di compensazione e garanzia (clearing) per tutti i contratti derivati OTC che presentino determinate caratteristiche in termini di standardizzazione e liquidità. L'obbligo di clearing prevede il ricorso a una controparte centrale, europea o estera, autorizzata o riconosciuta ai sensi della disciplina dettata da EMIR con riferimento anche a requisiti prudenziali, misure organizzative e di governance.

Sono soggette all'obbligo di clearing imprese finanziarie e non finanziarie.

Con riferimento a queste ultime, tuttavia, l'obbligo si applica solo ove l'attività speculativa posta in essere (con esclusione quindi delle operazioni relative alla copertura di rischi commerciali o all'attività di tesoreria) superi una determinata soglia. È prevista un'esenzione per le operazioni qualificate come infragruppo. Sono dettate, inoltre, misure alternative di mitigazione del rischio per i contratti OTC non soggetti a clearing.

Inoltre, il regolamento, tra le altre cose, richiede agli Stati membri di designare l'autorità o le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza sulle controparti centrali stabilite sul proprio territorio, informandone la Commissione europea e l'AESFEM (articolo 22), nonché di stabilire le norme in materia di sanzioni, che devono essere efficaci, proporzionate, dissuasive (articolo 12), secondo le linee guida adottate dall'AESFEM per promuovere la convergenza dei regimi sanzionatori nel settore finanziario.

Il regolamento EMIR è entrato in vigore il 16 agosto del 2012, ma, per poter essere effettivamente applicato, era necessario che fossero approvati e divenissero vigenti taluni standard tecnici di regolazione e di implementazione. Questi ultimi (ovvero i Regulatory Technical Standards), predisposti dall'AESFEM, sono stati adottati dalla Commissione europea con il regolamento delegato (UE) n. 148 del 2013, che è entrato in vigore il 15 marzo 2013.

L'articolo 33, comma 1, della legge europea 2013, al fine di dare attuazione alle disposizioni del regolamento EMIR, reca una serie di modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito t.u.f.) che si giustificano, soprattutto, in ragione dell'esigenza di individuare le autorità nazionali competenti e prevedere le sanzioni da applicare per le violazioni del regolamento.

Il primo intervento ha, però, carattere definitorio: all'art. 1, co. 1, del t.u.f. è aggiunta la lettera w-quinquies che definisce, appunto, le "controparti centrali" come i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento EMIR, secondo cui una controparte centrale (CCP) è una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente.

Il secondo intervento (comma 1, lettera b) novella l'art. 4, co. 5, lettera c), del t.u.f., in tema di collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio. Secondo il testo originario della disposizione, la Banca d'Italia e la Consob possono scambiare informazioni con gli organismi preposti alla compensazione o al regolamento delle negoziazioni dei mercati; ora, alle parole «al regolamento» sono sostituite le parole «alla liquidazione». Modifica di contenuto analogo è, poi, quella della lettera e), che interviene sull'art. 62, co. 3, lettera e), del t.u.f., concernente il regolamento del mercato, laddove, fra gli obblighi imposti agli operatori, che detto regolamento deve disciplinare, ci sono anche quelli derivanti dalle regole e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato, ora, invece, si parla soltanto di regole e procedure per la liquidazione di tali operazioni. D'altra parte, in questo caso il termine "rego-

lamento” stava ad indicare uno step del “processo di lavorazione” del servizio di liquidazione e regolamento (appunto), che sono fasi del post-trading, ossia di ciò che avviene dopo che una transazione è stata eseguita sul mercato. La liquidazione avviene dopo le fasi di conferma e riscontro ed è finalizzata a definire gli obblighi di acquirente e venditore circa le transazioni concluse andando a ridurre il rischio di mercato. Il processo di regolamento riguarda tempi e modalità con le quali acquirente e venditore si scambiano rispettivamente il contante e i titoli. In Italia l’istituzione che si occupa di organizzare e gestire tutte le fasi del post-trading (e quindi anche liquidazione e regolamento) delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati è Monte Titoli S.p.a. La liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati è invece gestita dalla Cassa di Compensazione e Garanzia.

AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI. *L’art. 22 di EMIR, che apre il Capo 2, dedicato alla vigilanza e sorveglianza delle CCP, richiede che ogni Stato membro designi l’autorità competente incaricata di svolgere le funzioni previste dal regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza delle CCP stabilite sul proprio territorio e ne informi la Commissione e l’AESFEM (così il paragrafo 1).*

L’art. 33, co. 1, lettera c), della legge europea 2013 in attuazione di detta disposizione, inserisce nel t.u.f. l’art. 4-quater secondo cui, al comma 1, la Banca d’Italia e la Consob sono le autorità competenti per l’autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali secondo quanto disposto dai commi seguenti e dall’articolo 69-bis del t.u.f., introdotto, come si vedrà, dalla novella in commento.

Quanto al riparto di competenze fra le due Autorità, il co. 2 dell’art. 4-quater dispone che la Consob sia l’autorità competente, ai sensi dell’art. 22, paragrafo 1, di EMIR, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l’AESFEM, le autorità competenti degli altri Stati membri, l’Autorità bancaria europea (ABE) e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali.

L’art. 10 di EMIR, concernente gli obblighi delle controparti non finanziarie – cioè le imprese stabilite in Europa diverse dalle controparti centrali e dalle controparti finanziarie (imprese di investimento, banche, imprese di assicurazione e riassicurazione, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, e loro società di gestione, ecc.) –, prevede, al paragrafo 1, che, quando una controparte non finanziaria assume posizioni in contratti derivati OTC e tali posizioni superano una determinata soglia di compensazione,

a) lo debba notificare immediatamente all’AESFEM e all’autorità competente di cui al paragrafo 5;

b) sia soggetta all’obbligo di compensazione per i contratti futuri se la media mobile a trenta giorni lavorativi delle sue posizioni supera la soglia; e

c) debba compensare tutti i contratti futuri interessati entro quattro mesi dalla data alla quale diviene soggetta all’obbligo di compensazione.

Il paragrafo 5 dello stesso articolo 10 di EMIR richiede, quindi, che ciascuno Stato membro designi l’autorità responsabile dell’osservanza dell’obbligo di cui

sopra. Orbene, il co. 3 dell'art. 4-quater del t.u.f. designa la Consob quale autorità competente per il rispetto degli obblighi previsti in capo alle controparti non finanziarie. A tal fine la Consob esercita i poteri previsti dall'art. 187-octies del t.u.f., secondo le modalità ivi stabilite, e può dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza. I poteri della Consob a cui la norma si riferisce con il rinvio all'art. 187-octies sono quelli, molto penetranti, che alla Commissione sono stati attribuiti in qualità di autorità di vigilanza sulla osservanza di tutte le disposizioni in materia di abusi di mercato (insider trading e manipolazione del mercato) emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.

Alla Banca d'Italia, invece, il comma 4 assegna il compito di istituire, gestire e presiedere il collegio di autorità previsto dall'articolo 18 di EMIR, a cui è attribuito il compito di facilitare l'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di: estensione delle attività e dei servizi delle CCP; procedure di concessione e di rifiuto dell'autorizzazione; esame dei modelli, prove di stress e prove a posteriori che le CCP sono tenute a effettuare sui modelli e sui parametri adottati per calcolare i margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i requisiti in materia di garanzie, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi; accordi di interoperabilità con altre CCP.

In base al comma 5 dell'art. 4-quater del t.u.f., la Banca d'Italia è altresì l'autorità competente (ai sensi dell'art. 25, paragrafo 3, lettera a), di EMIR, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi. La norma del regolamento EMIR richiede, infatti, che, nel valutare il rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento, l'AESFEM debba consultare, tra gli altri, l'autorità competente dello Stato membro in cui la CCP fornisce o intende fornire servizi di compensazione; il parere, tuttavia, è reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob.

La lettera d) interviene sulla definizione di "controparti qualificate" di cui all'art. 6, co. 2-quater, lettera d), del t.u.f., laddove, al numero 3), il testo precedente ricomprendeva fra tali soggetti «le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati». Ora, questa definizione viene integralmente sostituita da una nuova, che differisce dalla prima solo per il riferimento, anziché ad un generico "organismo di compensazione", alle controparti centrali cui aderiscono i membri che prestano garanzie del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese.

La lettera f) interviene sull'art. 69 del t.u.f., modificandone, anzitutto, la rubrica – che ora non si riferisce più alla compensazione ma soltanto alla liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati – e prevedendo che la Banca d'Italia disciplini il funzionamento dei servizi di liquidazione (in luogo del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di liquidazione su base lorda) di tali operazioni.

AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DELLE CONTROPARTI CENTRALI. *La lettera g) introduce l'articolo di nuovo conio 69-bis nel t.u.f., dedicato all'autorizzazione e alla vigilanza delle controparti centrali.*

In sintesi, la nuova norma prevede che:

- *la Banca d'Italia è l'autorità competente ad autorizzare lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale e a revocare tale autorizzazione nel rispetto delle specifiche disposizioni di riferimento contenute nel regolamento EMIR;*
- *la vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle controparti centrali e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti e possono effettuare ispezioni. Le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob; con il medesimo regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale, in conformità al regolamento EMIR;*
- *sempre la Banca d'Italia, in caso di necessità e urgenza, è l'autorità cui spetta adottare, per finalità di tutela della stabilità e di contenimento del rischio sistemico, i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle controparti centrali;*
- *alla Banca d'Italia spetta anche: a) la convalida dei modelli e parametri adottati dalle CCP per la determinazione dei margini che impongono, richiedono o riscuotono dai propri partecipanti; b) di essere informata sull'esito delle periodiche prove di stress di detti modelli e parametri; c) l'approvazione degli accordi di interoperabilità fra CCP; d) adottare, d'intesa con la Consob, i provvedimenti in materia di accesso alla CCP; e) ricevere le informazioni concernenti ogni cambiamento a livello dirigenziale nelle CCP e nel loro assetto proprietario e assumere i relativi provvedimenti; f) ricevere dalla CCP tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità dell'esecuzione delle attività da esse esternalizzate al regolamento EMIR.*

La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, adotta i provvedimenti in tema di accesso delle CCP alle sedi di negoziazione.

Ove non diversamente specificato dallo steso articolo 69-bis – precisa il comma 7 –, le competenze previste dal regolamento EMIR in materia di vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

Visto che, comunque, anche con la precisazione di cui sopra, l'assetto dualistico della vigilanza potrebbe creare qualche problema di coordinamento fra le due autorità, il co. 8 dell'art. 69-bis prevede che la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione

nello svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento alle posizioni rappresentate nell'ambito dei collegi e alla gestione delle situazioni di emergenza, nonché le modalità del reciproco scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell'economicità dell'azione delle autorità di vigilanza. Il protocollo d'intesa dovrà essere reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite.

GARANZIE ACQUISITE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROPARTE CENTRALE. *L'art. 70 del t.u.f., precedentemente rubricato "Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari", viene integralmente sostituito sotto la nuova rubrica "Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attività di controparte centrale". La norma esclude che i margini (cioè i versamenti effettuati alla controparte centrale dai singoli partecipanti a garanzia dell'esecuzione delle posizioni contrattuali registrate nei propri conti) e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attività di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti possano essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce la controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. In positivo, la norma dispone, poi, che le garanzie acquisite dalla CCP possono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento EMIR.*

ACCESSO ALLE CONTROPARTI CENTRALI E AI SISTEMI DI LIQUIDAZIONE DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI E ACCORDI FRA SOCIETÀ DI GESTIONE DEI MERCATI REGOLAMENTATI E CONTROPARTI CENTRALI O SOCIETÀ CHE GESTISCONO SERVIZI DI LIQUIDAZIONE. *La lettera i) modifica l'art. 70-bis del t.u.f., che ora è dedicato all'accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, prevedendo – in conformità con quanto previsto da EMIR – la possibilità per le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate di accedere alle controparti centrali e ai sistemi di garanzia dei contratti e ai sistemi di liquidazione di cui, rispettivamente, agli articoli 68 e 69 del t.u.f., per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari.*

Sempre nella logica della libertà di accesso, la lettera l) modifica l'art. 70-ter del t.u.f., per consentire che le società di gestione dei mercati regolamentati possano concludere accordi con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato.

INSOLVENZE DI MERCATO. *Anche l'art. 72 del t.u.f., relativo alla disciplina delle insolvenze di mercato, subisce ritocchi: laddove, precedentemente, si faceva riferimento ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni, ora il riferimento è fatto alle controparti centrali.*

LA VIGILANZA SUI SISTEMI DI GARANZIA DEI CONTRATTI E DI LIQUIDAZIONE. *L'art. 77 del t.u.f. – che, prima dell'intervento normativo in esame, era dedicato alla vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia – è novellato affinché disciplini soltanto la vigilanza sui sistemi di garanzia dei contratti e sui sistemi di liquidazione.*

I SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE. *La lettera o) sostituisce il comma 4 dell'art. 77-bis del t.u.f., dedicato ai sistemi multilaterali di negoziazione, prevedendo che agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione si applichino i co. 1 e 2 dell'art. 70-ter sugli accordi fra sistemi di garanzia.*

LE SANZIONI. *Le successive modifiche ed integrazioni riguardano la disciplina sanzionatoria del t.u.f. La lettera p), intervenendo sull'articolo 166 in materia di abusivismo, estende la sanzione penale prevista in tale norma (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da 4.130 euro a 10.329 euro) a chiunque eserciti l'attività di controparte centrale prevista dal regolamento EMIR, senza aver ottenuto la relativa autorizzazione.*

La lettera q) modifica l'art. 190, co. 2, lettera d), del t.u.f., relativo ad altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari, sopprimendo il riferimento ivi contenuto all'art. 70 (come riformulato dal testo in esame). È riformulato anche il comma 2 dello stesso art. 166, per cui, se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi o attività di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio o l'attività di controparte centrale senza esservi abilitata, la Banca d'Italia o la Consob devono denunciare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti.

È inserito nel t.u.f., dalla lettera r), infine, il nuovo art. 193-quater, specificamente dedicato alle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento EMIR.

In base al co. 1 dell'art. 193-quater, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, delle sedi di negoziazione, delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del regolamento EMIR e dalle relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila.

Le medesime sanzioni si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali, nelle sedi di negoziazione, nelle controparti finanziarie e nelle controparti non finanziarie i quali abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del regolamento EMIR o non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non siano da altri violate. Le sanzioni amministrative in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo nelle sedi

di negoziazione definite dall'art. 2, punto 4), del regolamento EMIR (in pratica, si tratta dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione) sono applicate dalla Consob. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tale competenza è attribuita alla Banca d'Italia.

A tutte queste sanzioni amministrative non si applica l'art. 16 della legge n. 689/1981, che consente il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. [FRANCESCO MAZZINI]

Legge 6 agosto 2013, n. 97 – *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013*

(Omissis)

Art. 33

Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«w-*quinquies*) «controparti centrali»: i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni»;
- b) all'articolo 4, comma 5, lettera c), le parole: «al regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla liquidazione»;
- c) nella parte I, dopo l'articolo 4-*ter* è aggiunto il seguente:

«Art. 4-*quater* (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012). - 1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti e dall'articolo 69-*bis*.

2. La Consob è l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), le autorità competenti degli altri Stati membri, l'Autorità bancaria europea (ABE) e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 1, la Consob è l'autorità competente per il rispetto degli obblighi previsti in capo alle controparti non finanziarie dagli articoli 9, 10 e 11 del citato regolamento. A tal fine la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 187-*octies* del presente decreto legislativo, secondo le modalità ivi stabilite, e può dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.

4. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorità previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1.

5. La Banca d'Italia è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera *a*), del regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi; il parere è reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob;

d) all'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera *d*), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati»;

e) all'articolo 62, comma 3, lettera *e*), le parole: «il regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «la liquidazione»;

f) all'articolo 69:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati»;

2) al comma 1, primo periodo, le parole: «del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di liquidazione su base lorda», sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di liquidazione»;

3) al comma 1, secondo periodo, le parole: «il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda» sono sostituite dalle seguenti: «i servizi di liquidazione»;

4) al comma 1-*bis*, lettere *b*) ed *e*), le parole: «compensazione e» sono soppresse;

5) al comma 1-*ter*, le parole: «al servizio di compensazione e liquidazione, nonché al servizio di liquidazione su base lorda», sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di liquidazione»;

6) al comma 2, le parole: «della compensazione e» sono soppresse;

g) dopo l'articolo 69 è inserito il seguente:

«Art. 69-*bis* (Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali). - 1. La Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorità revoca l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento.

Si applicano l'articolo 80, commi 4, 5 e 10, e l'articolo 83 del presente decreto legislativo.

2. La Banca d'Italia, in qualità di presidente del collegio di autorità previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1, può rinviare la questione dell'adozione di un parere comune negativo sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento, interrompendo i termini del procedimento di autorizzazione.

3. La vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle controparti centrali e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti e possono effettuare ispezioni. Le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob; con il medesimo regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale, in conformità al regolamento di cui al comma 1.

4. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca d'Italia dà tempestiva comunicazione alla Consob, all'AESFEM, al collegio di autorità richiamato al comma 2, alle rilevanti autorità del Sistema europeo delle Banche centrali e alle altre autorità interessate, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di cui al comma 1.

5. La Banca d'Italia esercita le competenze specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 7, paragrafo 4, 31, paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Si applica l'articolo 80, commi 6, 7 e 8, del presente decreto legislativo.

6. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, adotta i provvedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1.

7. Ove non diversamente specificato dal presente articolo, le competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

8. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento alle posizioni rappresentate nell'ambito dei collegi e alla gestione delle situazioni di emergenza, nonché le modalità del reciproco scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell'economicità dell'azione delle autorità di vigilanza. Il protocollo d'intesa

è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite»;

h) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«Art. 70 (Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attività di controparte centrale). - 1. I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attività di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce la controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012»;

i) all'articolo 70-*bis*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere alle controparti centrali e ai sistemi di cui agli articoli 68 e 69, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari»;

l) all'articolo 70-*ter*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con società che gestiscono servizi di liquidazione»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le società di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato»;

m) all'articolo 72:

1) ai commi 1, 2 e 3, le parole: «ai sistemi previsti dall'articolo 70» sono sostituite dalle seguenti: «alle controparti centrali»;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dai gestori dei sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dalle controparti centrali e dai gestori dei sistemi previsti dall'articolo 77-*bis*»;

3) al comma 5, primo periodo, le parole: «i gestori dei sistemi previsti dall'articolo 70 e 77-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «le controparti centrali, i gestori previsti dall'articolo 77-*bis*»;

n) all'articolo 77:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vigilanza sui sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione»;

2) al comma 1, primo periodo, le parole: «68, 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69»;

3) al comma 1, secondo periodo, la parola: «compensazione» è soppressa;

4) al comma 2, le parole: «dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi indicati nell'articolo 69»;

5) al comma 3, le parole: «68, 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69»;

o) all'articolo 77-*bis*, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione si applica l'articolo 70-*ter*, commi 1 e 2»;

p) all'articolo 166:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista»;

2) al comma 3, dopo le parole: «gestione collettiva del risparmio» sono inserite le seguenti: «ovvero l'attività di cui al comma 2-*bis*»;

q) all'articolo 190, comma 2, lettera d), le parole: «68, 69, comma 2, e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69, comma 2,» e le parole: «68, 69, 70, 70-*bis* e 77, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «68, 69, 70-*bis* e 77, comma 1»;

r) dopo l'articolo 193-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 193-*quater* (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012).

- 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, delle sedi di negoziazione, delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e dalle relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentocinquante a euro duecentocinquanta mila.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali, nelle sedi di negoziazione, nelle controparti finanziarie e nelle controparti non finanziarie, come definite al comma 1, i quali abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del regolamento di cui al comma 1 o non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non siano da altri violate.

3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo nelle sedi di negoziazione definite dall'articolo 2, punto 4), del regolamento di cui al comma 1, sono applicate dalla Consob. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tale competenza è attribuita alla Banca d'Italia.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

2. Le disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 89, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. L'inosservanza delle disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale continua ad essere punita ai sensi dell'articolo 190 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(Omissis)